



Città di Legnano

RE REGOLAMENTO
EDILIZIO
COMUNALE

ALLEGATO 2

PARERE ATS

Città Metropolitana Milano



Class. 2.3.05

Milano, 8 MAG 2025

ATS MetroMilano	
AOO_ATSMI	
REGISTRO UFFICIALE	
UCITA	
Prot. N.	93656/25
Data	8 MAG 2025

Al Settore Assetto e Gestione del Territorio
Servizio Pianificazione e Edilizia
Comune di **Legnano**
comune.legnano@cert.legalmail.it

Oggetto: Nuovo Regolamento Edilizio Comunale – Adozione - richiesta di parere di competenza.

Con riferimento alla nota di cui all'oggetto datata 19/03/2025 prot. n. 20631/2025 pervenuta tramite p.e.c. il 19/03/2025 prot. A.T.S. n. 59222/25,

visto il testo del nuovo Regolamento Edilizio,

richiamata la L.R. n. 12/05 e s.m.i., il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., quanto sancito dalla Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20/10/2016 e la D.G.R. 24/10/2018 n. XI/695 "recepimento dell'intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380",

si formulano, per gli aspetti igienico sanitari di competenza, le seguenti osservazioni relative al testo inviato:

Art. 42 Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici

Punto 10. Modificare il testo: "Per i locali non abitabili posti a livello del terreno o seminterrati è ammessa la costruzione su vespaio aerato in ciottoli" come segue: "Per i locali non abitabili posti a livello del terreno o seminterrati è ammesso il ricorso a soluzioni tecniche alternative al vespaio aerato ma aventi la medesima efficacia (protezione dall'umidità ascensionale del terreno).";

Art. 46 Prestazioni energetiche degli edifici nella stagione estiva.

Punto 3. Aggiungere in coda al testo: "In alternativa, il controllo del soleggiamento può essere ottenuto attraverso la formazione di aggetti al di sopra delle superfici finestrate e/o un loro arretramento rispetto al filo di facciata." ", garantendo il parametro minimo di illuminazione naturale secondo lo schema di conteggio di cui al R.L.I. Comunale".

Art. 67 Intercapedini e vespai

Punto 1. Modificare "...con aerazione realizzata mediante almeno quattro aperture aventi ciascuna superficie libera di almeno 0,03 mq, per ogni 100 mq di superficie di pavimento del vespaio e posizionate in modo da realizzare l'uniforme circolazione dell'aria." in "...con superfici di aerazione libera non inferiori a 1/100 della superficie del vespaio stesso uniformemente distribuite in modo che si realizzi la circolazione dell'aria" al fine di uniformarlo al R.L.I. Comunale.

Art. 68 Scale

Scale di uso comune o primarie

Punto 2. Modificare: "finestre di superficie non inferiore a 0,5 mq presenti in ogni piano servito o per mezzo di lucernario con apertura pari almeno a 0,3 mq per ogni piano servito..." in "...finestre di superficie non inferiore a 1 mq presenti in ogni piano servito o per mezzo di lucernario con apertura pari almeno a 0,40 mq per ogni piano servito". Aggiungere la parola "globale" dopo "dimensioni pari alla superficie". Togliere "o sistemi tecnologici equivalenti che garantiscano la medesima prestazione aerilluminante" o in alternativa dettagliare quali possono essere.

Punto 4. Modificare: "almeno 1 m e di norma almeno ogni 10 alzate." in "almeno 1,20 m e di norma almeno ogni 10 alzate" per allinearli ai contenuti del R.L.I. Comunale e per consentire un arresto in sicurezza della persona caduta.

Sicurezza delle scale secondarie

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria – SC Igiene e Sanità Pubblica
SS Urban Health - Via Statuto, 5 - Milano (MI) - 20121 - Tel. 02.8578.3802 - Fax 02.8578.3829
e-mail: ediliziaurbanistica@ats-milano.it – PEC: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it
Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Arrivo N. 33423/2025 del 08-05-2025
Doc. Principale - Class. 6.2 - Copia Documento



Punto 2. Modificarlo come segue al fine di allinearlo al R.L.I. Comunale ed al D.M. 236/89 e s.m.i.: "Le rampe delle scale secondarie (scale che collegano tra loro spazi della medesima unità immobiliare) devono avere una larghezza minima di 0.80 m. In tal caso deve essere rispettato il rapporto tra alzata e pedata (cm. 62/64 con pedata non inferiore a 25 cm), e l'altezza minima del parapetto."

Art. 69 Locali sottotetto non agibili

Riformulare il contenuto dell'articolo come segue: "I locali sottotetto, aventi altezze interne (minime e medie) inferiori a quelle previste dalla normativa vigente, possono essere accessibili solamente tramite botola o scala retrattile e potranno essere utilizzati esclusivamente come sottotetti ispezionabili." tutto ciò in quanto le altezze interne non consentono alle persone una fruizione degli ambienti in sicurezza.

Art. 70 Recupero dei locali sottotetto

Modificare "esclusivamente l'uso quale ripostiglio o deposito" in "sottotetto ispezionabile con accesso tramite botola verticale".

Art. 78.1 Requisiti illuminazione naturale diretta

Punto 3. "Tra le soluzioni rivolte a favorire l'utilizzo della luce naturale sono ammesse anche quelle che si avvalgono di sistemi di trasporto e diffusione della luce naturale attraverso specifici accorgimenti architettonici e tecnologici." aggiungere dopo "tecnologici", "solamente per locali accessori o di servizio agli alloggi."

Punto 4. "L'illuminazione naturale degli spazi che non dispongono di sufficienti aree esposte all'esterno rispetto alla superficie utile interna può essere garantita anche attraverso l'utilizzo di sistemi di illuminazione zenitale." Aggiungere al termine dell'articolo: "Si considera equivalente alla superficie finestrata verticale la superficie finestrata inclinata posta ad una altezza compresa tra 1 e 2 m. dal piano del pavimento.

Superfici finestate diverse da quelle verticali o inclinate, come definite al comma precedente, sono consentite per l'illuminazione naturale diretta degli spazi accessori e di servizio.

Sono consentite anche negli spazi di abitazione quale sistema integrativo, per una quota comunque non maggiore del 30% calcolato come al secondo comma.

Art. 81 Corti e cortili, Art. 82 Patii, Art. 83 Cavedi, pozzi di luce e chiostrine, Art. 85 Aerazione tramite cortili, patii

Si ritiene necessario riformulare gli articoli come segue per uniformarli ai contenuti del R.L.I.:

Cortili: definizione

Si definisce cortile l'area scoperta compresa tra corpi di fabbrica di edifici e non, destinati a dare luce ed aria agli ambienti interni dei fabbricati, al passaggio delle persone o ad altre funzioni.

I cortili:

- devono avere superficie non inferiore ad 1/5 delle superfici dei muri che lo delimitano, misurati dal pavimento alle cornici di coronamento degli stessi o alla gronda;
- devono presentare dimensioni tali da consentire la regolare illuminazione naturale diretta degli ambienti in relazione alle specifiche destinazioni d'uso e il reperimento della superficie scoperta e drenante.

Accessi ai cortili

I cortili devono avere almeno un accesso verso uno spazio pubblico. Ove tali accessi debbano superare dislivelli, è necessario realizzare aree di passaggio pedonale con materiale antisdrucciolevole e pendenza e raggi di curvatura tali da permettere un agevole percorribilità, nonché una piattaforma piana di lunghezza minima di m 4.00 all'ingresso, salvo il caso in cui si è già previsto l'arretramento del passo carraio ai sensi del Codice della strada. Resta fatta salva l'applicazione della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche per i casi soggetti.

Pavimentazione dei cortili

Il suolo dei cortili deve essere realizzato in modo da consentire il facile deflusso delle acque meteoriche. Allo scopo di evitare infiltrazioni nelle pareti perimetrali degli edifici, lungo tali pareti deve essere realizzata una pavimentazione di larghezza non inferiore a cm 50 fatte salve diverse disposizioni vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Cavedi: definizione

Si definisce cavedio l'area scoperta interamente delimitata da corpi di fabbrica di edifici.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria – SC Igiene e Sanità Pubblica

SS Urban Health - Via Statuto, 5 - Milano (MI) - 20121 - Tel. 02.8578.3802 - Fax 02.8578.3829

e-mail: ediliziaurbanistica@ats-milano.it – PEC: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



Sono equiparati ai cavedi anche le chiostre e i pozzi luce.

Criteri generali

Nelle nuove costruzioni le superfici finestrate realizzate su cavedi, chiostre e pozzi luce non possono essere computate per il raggiungimento del requisito minimo di aeroilluminazione naturale diretta degli spazi confinati anche se di servizio o accessorio.

In caso di ristrutturazione di edifici esistenti, le superfici finestrate apertesi su cavedi, chiostre e pozzi luce, possono essere computate esclusivamente per la aeroilluminazione naturale diretta di servizi igienici, corridoi, disimpegni, ripostigli.

Nei cavedi è vietata l'immissione di scarichi gassosi.

Dimensioni

I cavedi, ove presenti, dovranno avere in rapporto all'altezza degli edifici che li delimitano le seguenti dimensioni minime:

- per altezze fino a metri 8: superficie minima netta di mq 6 con lato minimo di m 2,50;
- per altezze fino a metri 12: superficie minima netta di mq 9 con lato minimo di m 3,00;
- per altezze fino a metri 18: superficie minima netta di mq 12 con lato minimo di m 3,50;
- per altezze superiori a m 18: superficie minima netta di mq 16 con lato minimo di m 4,00.

Per superficie minima netta si intende quella libera da proiezioni orizzontali.

L'altezza del cavedio si computa a partire dal piano di calpestio dello stesso.

Comunicazione con spazi liberi

I cavedi devono essere completamente aperti in alto e, nel caso siano a servizio di più unità immobiliari, abitative e non, devono comunicare in basso direttamente con l'esterno del fabbricato o con altri spazi aperti a quota pavimento con aperture o accessi sempre liberi aventi sezione di almeno 1/5 dell'area del cavedio e comunque dimensioni non inferiori a m 1.00 di larghezza e m 2.40 di altezza.

La pavimentazione deve essere dotata di idonei sistemi per lo smaltimento delle acque meteoriche.

Art. 131 Serre bioclimatiche e sistemi passivi di captazione dell'energia

Punto 3. Modificarlo come segue: "i locali retrostanti le serre devono mantenere il prescritto rapporto illuminante ed aerante; la serra non deve alterare i rapporti aeroilluminanti prescritti dal Regolamento Locale di Igiene Comunale e dalla vigente normativa (D.M. 05/07/1975) per le specifiche destinazioni d'uso, né potrà contribuire per i locali limitrofi al raggiungimento degli stessi".

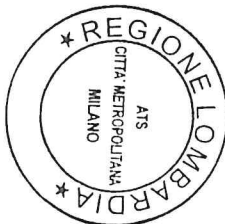
Art. 141 Disposizioni per gli edifici condonati

Nota al punto 3.:

secondo una sintesi di pronunce giudiziali gli edifici condonati possono essere successivamente fatti oggetto solo di interventi finalizzati alla conservazione dell'immobile nello stato in cui è sorto e ad una utilizzazione di esso per una finalità conforme a quella originaria (sono possibili solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria); in ogni caso le opere edili devono apportare oggettivi miglioramenti igienico sanitari e le unità abitative non devono presentare situazioni tali da ricadere nella inabitabilità.

Distinti saluti.

Il Responsabile
SS Urban Health
Michele G. Barletta



Firmato da:
MICHELE GIUSEPPE BARLETTA
Codice fiscale: BRLMHL66E16Z602W
Valido da: 15-05-2024 10:53:23 a: 15-05-2027 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 08-05-2025 10:37:36
Motivo: Approvo il documento

Responsabile del procedimento: Michele Giuseppe Barletta – tel. 02.85785075
Responsabile dell'istruttoria: Paolo Chiodini – tel. 02.85785379

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria – SC Igiene e Sanità Pubblica
SS Urban Health - Via Statuto, 5 - Milano (MI) - 20121 - Tel. 02.8578.3802 - Fax 02.8578.3829
e-mail: ediliziaurbanistica@ats-milano.it – PEC: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it
Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Arrivo N. 33423/2025 del 08-05-2025
Doc. Principale - Class. 6.2 - Copia Documento

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Arrivo N. 33423/2025 del 08-05-2025
Doc. Principale - Class. 6.2 - Copia Documento